

Martedì 23 novembre 2021

IL CASO DEL GIORNO

A rischio riqualificazione il procacciamento d'affari ripetuto nel tempo

/ Massimo NEGRO e Elisa TOMBARI

Nell'ambito dell'attività di intermediazione, profili di incertezza possono riguardare il **corretto inquadramento** del rapporto in un contratto di agenzia piuttosto che in quello del [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

Da iscrivere i valori attuali della perizia da trasformazione omogenea progressiva

/ Enrico ZANETTI

Nel caso di trasformazione omogenea progressiva, l'art. 2500-ter comma 2 c.c. stabilisce che "il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei **valori** [...]"

PAGINA 11

FISCO

Senza visto e congruità alcune comunicazioni ancora da presentare

L'obbligo non sussiste per chi, prima del 12 novembre, ha ricevuto e pagato le fatture e stipulato gli accordi per l'opzione per cessione o sconto

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso di esercizio delle **opzioni** per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del DL 157/2021 (c.d. decreto "Antifrode") dispone che:

- il contribuente richieda il **visto** di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la **congruità** delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020.

Con una risposta dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 22 novembre 2021 viene sottolineato che il comma 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 "si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021" (data di entrata in vigore del DL 157/2021).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'**obbligo** di apporre il visto di conformità alla comunica-

zione dell'opzione e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese **non sussiste** per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno:

- ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- assolto ai relativi pagamenti;
- esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", mediante la relativa annotazione,

anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate (al riguardo le specifiche tecniche saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021).

Per quanto riguarda il **superbonus** del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020, invece, il **visto di conformità** (già richiesto in caso di opzione ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l'eccezione delle [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Miani si dimette, decaduto il CNDCEC

Recupero del superbonus sempre sanzionato al 30%

Adempimento spontaneo per anomalie nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP

FISCO

Ammortamento in cinquantonesimi sulla sola rivalutazione

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Per effetto delle modifiche al periodo di **ammortamento fiscale** dei marchi e dell'avviamento oggetto delle operazioni di cui all'art. 110 commi 4, 8 e 8-bis del DL 104/2020 l'1

A rischio riqualificazione il procacciamento d'affari ripetuto nel tempo

L'attività di procacciatore deve avere natura sporadica e occasionale per non inquadarsi in contratto d'agenzia

/ Massimo NEGRO e Elisa TOMBARI

Nell'ambito dell'attività di intermediazione, profili di incertezza possono riguardare il **corretto inquadramento** del rapporto in un contratto di agenzia piuttosto che in quello del procacciamento d'affari.

Tenuto conto della similarità delle due figure contrattuali, nel tempo la giurisprudenza ha individuato una serie di indicatori che contribuiscono a distinguere gli agenti dai procacciatori di affari (Cass. 23 aprile 2009 n. [9686](#)).

Con riferimento ai primi, si osserva che il rapporto che si instaura con l'imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità. Infatti, l'agente assume stabilmente, ai sensi dell'[art. 1742](#) c.c., l'impegno di promuovere la **conclusione di contratti** con terzi, per conto del preponente, nell'ambito di una determinata zona territoriale, con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente.

Diversamente, il rapporto di procacciamento d'affari si sostanzia nell'attività di chi, **senza vincolo** di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Tale collaborazione professionale autonoma "episodica" ha, secondo la giurisprudenza un oggetto più circoscritto, essendo "[...] il rapporto di procacciamento di affari episodico (cioè limitato a singoli affari determinati), occasionale (ossia di durata limitata nel tempo) e ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini, e non l'attività promozionale di conclusione di contratti" (Cass. n. [1974/2016](#)).

In sostanza, il procacciatore di affari è un collaboratore occasionale che agisce normalmente nell'esclusivo interesse del preponente senza vincolo di stabilità, al quale segnala potenziali clienti, o proposte di contratto, senza intervenire nella conclusione dell'affare; oggetto della sua prestazione è l'attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la **conclusione di affari** e non, come nel contratto di agenzia, la conclusione di contratti (si vedano Cass. n. [4327/2000](#) e Cass. SS.UU. n. [19161/2017](#)).

Un caso di dubbio inquadramento potrebbe ad esempio essere quello della società Alfa che riceve l'incarico dalle varie società clienti "Beta" di creare un link che, messo a disposizione sul proprio portale per un periodo determinato ma rinnovabile, metta in contatto i potenziali clienti con i venditori "Beta", restando però **estranea** alla trattativa.

Sulla base dei presupposti sopra esaminati, sembra

corretto ricondurre l'attività di intermediazione svolta dalla società Alfa in favore delle società clienti "Beta", nell'ambito del procacciamento di affari per due ordini di ragioni. Innanzitutto, dal punto di vista sostanziale, tale attività è finalizzata a favorire fra terzi la **conclusione di affari** e non, come nel contratto di agenzia, la conclusione di contratti con terzi, per conto del preponente, nell'ambito di una determinata zona territoriale, con l'obbligo di osservare le norme di correttezza e di lealtà, nonché le istruzioni ricevute dal preponente (Cass. 2 febbraio 2016 n. [1974](#)). In secondo luogo, il carattere episodico e temporaneo degli incarichi, nonché l'assenza di vincoli in capo alla società Alfa privano tale collaborazione del carattere stabile e continuativo tipico del rapporto di agenzia.

Il carattere di occasionalità, tuttavia, non preserva dal rischio che il rapporto possa essere riqualificato da procacciamento d'affari a contratto di agenzia, laddove, in sede di accertamento ispettivo, sia riscontrabile una sistematica **ripetizione** nel tempo di tali collaborazioni.

Secondo quanto precisato dalla Fondazione ENASARCO con il Vademecum 2016, la figura del procacciatore d'affari presuppone l'assoluta occasionalità della prestazione finalizzata alla promozione di affari; pertanto, anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell'esistenza di fatto di un mandato di agenzia.

L'inquadramento del rapporto nella figura del procacciatore d'affari piuttosto che in quella dell'agente determina poi conseguenze dal punto di vista **contributivo**. Diversamente dagli agenti di commercio, i procacciatori d'affari non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali all'ENASARCO, poiché l'iscrizione a tale Ente previdenziale non è richiesta per "coloro che svolgono un'attività di intermediazione che non abbia per oggetto la promozione della conclusione di contratti o che sia priva di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia" (Cass. 2 febbraio 2016 n. [1974](#) e Vademecum Fondazione ENASARCO 2016).

È dunque raccomandabile inquadrare correttamente sin da subito l'attività di intermediazione, posto che è frequente, nella pratica, che l'ENASARCO proceda al recupero di contributi che non sono stati versati in relazione a rapporti di procacciatore d'affari, riqualificandoli in **sede ispettiva** come contratti di agenzia (Trib. Roma n. [7295/2017](#)).

Senza visto e congruità alcune comunicazioni ancora da presentare

L'obbligo non sussiste per chi, prima del 12 novembre, ha ricevuto e pagato le fatture e stipulato gli accordi per l'opzione per cessione o sconto

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso di esercizio delle **opzioni** per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante, il nuovo comma 1-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, introdotto dall'[art. 1](#) comma 1 lett. b) del DL 157/2021 (c.d. decreto "Antifrode") dispone che:

- il contribuente richieda il **visto** di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la **congruità** delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'[art. 119](#) comma 13-bis del DL 34/2020.

Con una [risposta](#) dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 22 novembre 2021 viene sottolineato che il comma 1-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 "si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021" (data di entrata in vigore del DL [157/2021](#)).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'**obbligo** di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese **non sussiste** per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno:

- ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
- assolto ai relativi pagamenti;
- esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", mediante la relativa annotazione, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate (al riguardo le specifiche tecniche saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021).

Per quanto riguarda il **superbonus** del 110% di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, invece, il **visto di conformità** (già richiesto in caso di opzione ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l'eccezione delle dichiarazioni:

- precompilate presentate direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (nuovo comma 11 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020).

Da un'interpretazione letterale della norma poteva sembrare che il visto di conformità si rendesse necessario alle dichiarazioni presentate dal 12 novembre 2021, quindi anche per quelle relative al periodo d'imposta 2020 (si veda "[Dichiarazioni con superbonus in attesa di chiarimenti](#)" del 17 novembre 2021).

Tuttavia, con una risposta del 22 novembre dell'Agen-

zia, sulle spese sostenute nell'anno 2021 da un contribuente viene precisato che: "Il comma 11 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l'**obbligo** del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione".

Con questa risposta sembrerebbe che non sussista l'obbligo di apporre il **visto di conformità** sulle dichiarazioni dei redditi, bensì si renda necessario sulla **documentazione** che dà diritto al superbonus. Sembrerebbe anche che detto visto possa essere rilasciato al contribuente in carta semplice dal soggetto a esso abilitato (lo si può evincere dal periodo riguardante la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità che deve essere conservata dal contribuente, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione fiscale).

Pertanto, una lettura estensiva della risposta dell'Agenzia delle Entrate (a ben vedere non chiarissima), non facendo una distinzione tra spese sostenute nel 2020 e spese sostenute nel 2021, parrebbe richiedere il visto di conformità sulla documentazione attestante il superbonus anche per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020**.

Per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2020 che devono essere trasmesse nei prossimi giorni, quindi, il pericolo di dover apporre il visto di conformità sulla dichiarazione stessa non sussiste, ma rimane il dubbio se il visto di conformità sulla documentazione superbonus sia necessario anche per le spese che sono state sostenute nel corso dell'anno 2020.

Rimane fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il **visto** di conformità sull'intera **dichiarazione** nei casi normativamente previsti e che, in questi casi, il visto sull'intera dichiarazione assorbe l'obbligo previsto dal comma 11 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 riguardante il visto di conformità che deve essere rilasciato sui dati relativi alla documentazione superbonus.

Ammortamento in cinquantesimi sulla sola rivalutazione

Il disallineamento va gestito in dichiarazione dei redditi

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Per effetto delle modifiche al periodo di **ammortamento fiscale** dei marchi e dell'avviamento oggetto delle operazioni di cui all'[art. 110](#) commi 4, 8 e 8-bis del DL 104/2020, prospettate dall'art. 191 del Ddl. di bilancio 2022 (che da domani verrà esaminato dalla Commissione Bilancio del Senato), sotto il profilo pratico si profilano tre opzioni percorribili.

La prima strada prevista dalla formulazione dell'art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020 è quella per cui il maggior valore attribuito, ai fini fiscali, in sede di rivalutazione alle attività immateriali, ordinariamente deducibile in quote di misura non superiore a un diciottesimo del costo, sia invece dedotto in **almeno 50 anni**.

Il meccanismo di funzionamento della nuova previsione può essere illustrato ipotizzando il caso di un marchio, acquistato nel 2013 al costo di **180.000 euro**. Si ipotizzi altresì che tale bene:

- sia iscritto in bilancio a fine 2020 per 100.000 euro (al netto degli ammortamenti – operati per diciottesimi ai fini sia civilistici che fiscali – di 80.000);

- sia **rivalutato a 10.100.000** (quindi, con imputazione di 10 milioni di euro) con la rivalutazione ex DL [104/2020](#).

Nei successivi dieci anni vengono dedotti ammortamenti per **210.000 euro**, pari alla somma di:

- 10.000 (ammortamento sul costo originario di 180.000, per diciottesimi);

- 200.000 (ammortamento sulla rivalutazione 2020 di 10.000.000, per cinquantesimi).

L'ammortamento civilistico si ipotizza invece effettuato, a partire dal 2021, sul valore rivalutato per i rimanenti 10 anni. Ciò, in ottemperanza a quanto previsto dall'OIC [7](#) (§ 15-16), in base al quale la rivalutazione di un'immobilizzazione (materiale o immateriale) di per sé non comporta una modifica della vita utile, fermo restando l'aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (per quanto concerne i marchi, dalla data della rivalutazione il limite della vita utile ventennale può essere prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica). Pertanto, in linea generale, il nuovo valore va ripartito lungo la **vita utile residua** dell'immobilizzazione.

Nel caso di specie, il nuovo valore netto di 10.100.000

euro è ripartito in **dieci anni**, determinando una quota di ammortamento contabile di **1.010.000 euro**.

Dal periodo di imposta 2021 si determina quindi un disallineamento tra la quota di ammortamento contabile (pari a 1.010.000 euro) e quella fiscale (pari a 210.000 euro), con conseguente necessità di apportare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, per la differenza di **800.000 euro**.

Tale raccordo deve essere effettuato fino al completamento dell'ammortamento contabile, ovvero fino al 2030, per un totale di variazioni in aumento di **8 milioni di euro**.

A decorrere dall'esercizio successivo, diviene possibile recuperare le quote di ammortamento prima portate in aumento. Ultimato, infatti, l'ammortamento contabile, si prosegue fino al 2070 con il solo ammortamento fiscale in cinquantesimi del maggior valore di 10.000.000, per l'importo annuo di 200.000 euro che può quindi essere portato in **diminuzione annualmente** in dichiarazione dei redditi.

La somma delle variazioni in diminuzione (40 quote per 200.000 euro) ammonta a **8 milioni di euro**, importo pari a quello delle riprese in aumento operate sino al 2030.

Quanto fin qui esaminato è illustrato nella tabella in calce.

Possibile il ripristino della deduzione in diciottesimi

Per espressa disposizione normativa è, tuttavia, possibile **derogare** al regime descritto, ripristinando quindi la deduzione delle quote di ammortamento nelle modalità ordinarie, per diciottesimi, versando l'imposta sostitutiva prevista dall'[art. 176](#) comma 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% - 14% - 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione, in un massimo di due rate di pari importo da pagarsi nel 2022 e nel 2023.

Da ultimo, la stessa norma dispone che, in via opzionale, le imprese interessate possano revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento dei valori esercitando il **diritto al rimborso** delle imposte sostitutive versate, mediante modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Anno	Ammortamento contabile	Fondo ammortamento contabile	Ammortamento fiscale (costo originario)	Ammortamento fiscale (rivalutazione)	Fondo ammortamento fiscale	Variazione in dichiarazione dei redditi
2013	10.000	10.000	10.000		10.000	
2014	10.000	20.000	10.000		20.000	
2015	10.000	30.000	10.000		30.000	
2016	10.000	40.000	10.000		40.000	
2017	10.000	50.000	10.000		50.000	
2018	10.000	60.000	10.000		60.000	
2019	10.000	70.000	10.000		70.000	
2020	10.000	80.000	10.000	-	80.000	-
2021	1.010.000	1.090.000	10.000	200.000	290.000	800.000 (Δ+)
2022	1.010.000	2.100.000	10.000	200.000	500.000	800.000 (Δ+)
2023	1.010.000	3.110.000	10.000	200.000	710.000	800.000 (Δ+)
2024	1.010.000	4.120.000	10.000	200.000	920.000	800.000 (Δ+)
2025	1.010.000	5.130.000	10.000	200.000	1.130.000	800.000 (Δ+)
2026	1.010.000	6.140.000	10.000	200.000	1.340.000	800.000 (Δ+)
2027	1.010.000	7.150.000	10.000	200.000	1.550.000	800.000 (Δ+)
2028	1.010.000	8.160.000	10.000	200.000	1.760.000	800.000 (Δ+)
2029	1.010.000	9.170.000	10.000	200.000	1.970.000	800.000 (Δ+)
2030	1.010.000	10.180.000	10.000	200.000	2.180.000	800.000 (Δ+)
2031				200.000	2.380.000	200.000 (Δ-)
2032				200.000	2.580.000	200.000 (Δ-)
2033				200.000	2.780.000	200.000 (Δ-)
...			
2068				200.000	9.780.000	200.000 (Δ-)
2069				200.000	9.980.000	200.000 (Δ-)
2070				200.000	10.180.000	200.000 (Δ-)

Miani si dimette, decaduto il CNDCEC

Decisione non condivisa da tutto il Consiglio. Già oggi potrebbero arrivare novità dal Ministero sulla nomina del commissario straordinario

/ Savino GALLO

La revoca della sospensione delle elezioni locali da parte del Consiglio di Stato, che motivava la sua pronuncia, tra l'altro, proprio con la necessità di "scongiurare" il commissariamento del CNDCEC nelle more del contenzioso, non è bastata. Ieri, il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ha rassegnato le sue **dimissioni**, confermando una decisione che, evidentemente, era presa da giorni e prescindeva dall'esito dell'appello dinanzi al giudice amministrativo.

Lo ha fatto con una **lettera** indirizzata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e al Sottosegretario Francesco Paolo Sisto, con cui ha ribadito la "correttezza" dell'operato del Consiglio nazionale e spiegato le motivazioni del suo gesto: "La conflittualità che purtroppo contraddistingue la nostra Categoria – scrive Miani – mi induce a rassegnare le dimissioni, nella speranza che l'affidamento del procedimento elettorale ad un commissario straordinario possa agevolare e velocizzare il processo di rinnovamento degli organi di rappresentanza territoriali e nazionali".

Pur apprezzando quanto affermato da palazzo Spada in relazione alla necessità di scongiurare il commissariamento, "ritengo – continua la missiva – che sia necessario adottare tutte le soluzioni possibili per cercare di arrivare al voto degli Ordini territoriali prima della fine del mese di febbraio e di scongiurare che possano sorgere **ulteriori contenziosi** in ordine alle elezioni dei Consigli territoriali, rese oggi possibili grazie alla ripresa del procedimento elettorale, stante la revoca della sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato".

Secondo Miani, quindi, la permanenza in carica del Consiglio nazionale, avrebbe esposto la categoria ad altri ricorsi, oltre a quello già aperto. Di qui, la decisione di presentare le dimissioni, avallata da altri 8 Consiglieri nazionali. "L'ho trovato un **gesto elegante** – commenta a *Eutekne.info* il Sottosegretario Sisto –, perché in qualche modo, nonostante l'ordinanza favorevole del Consiglio di Stato, le dimissioni consentono di porre termine a tutti i contenziosi esistenti per la cessazione della materia del contendere, quindi si riparte, si va a votare senza strascichi giudiziari".

Non è ancora chiaro, però, se si farà ripartire il procedimento sospeso dal TAR o se dovranno essere indette elezioni *ex novo*, con conseguente dilatamento dei

tempi: "Questo è un argomento che – continua Sisto – affronteremo con il commissario o i commissari, non sappiamo ancora se sarà un organo **monocratico o collegiale**". Oggi, in via Arenula ci sarà una riunione proprio per definire tale aspetto e magari individuare subito chi dovrà assumere l'incarico. "Il tema è chiaro – conclude Sisto –, dobbiamo stabilire lo svolgimento, ma posso assicurare che i commercialisti andranno al voto nel più breve tempo possibile".

Prima che decadde, il Consiglio nazionale aveva tracciato una *road map* con elezioni locali prima di Natale e voto nazionale il 28 febbraio. Un percorso su cui, però, non ci si è potuti confrontare con il Ministero ed è anche per questo che sulla decisione di presentare le dimissioni il Consiglio nazionale si è spaccato. Otto Consiglieri hanno sottoscritto la lettera di Miani. Altri 9 ne hanno spedita al Ministero un'altra, spiegando che "sarebbe stato più giusto **condividere** in maniera puntuale gli scenari in un incontro formale con il Ministero per analizzare tutte le opzioni".

Non essendoci stato tale incontro, è stato chiesto al Presidente di tornare sui propri passi, in modo da "evitare che la nomina di un Commissario straordinario, senza un processo condiviso con il nostro Organo vigilante, potesse, anche solo come rischio potenziale, differire il *timing* deliberato dal Consiglio Nazionale".

Il passo indietro non c'è stato e questo ha provocato altre inevitabili reazioni interne alla categoria. L'ADC, che dopo la sospensione disposta dal TAR aveva chiesto proprio le dimissioni del Consiglio nazionale, si domanda perché siano arrivate dopo così **tanto tempo**, "proprio ora che il Consiglio di Stato legittimava il CNDCEC a condurre la professione al voto".

Anche secondo il sindacato guidato da Maria Pia Nucera, così come per i 9 Consiglieri non firmatari della lettera di dimissioni, c'è il rischio che le elezioni possano in realtà "allontanarsi" e che la decisione di Miani possa rallentare il processo. Una spinta nella direzione opposta, però, potrebbe arrivare dall'ex Consigliere nazionale Felice Ruscetta, che qualche settimana fa annunciava di voler **ritirare il ricorso** in caso di dimissioni del CNDCEC. "Dopo la nomina del commissario – conferma a *Eutekne.info* –, mi confronterò con l'avvocato e prenderò una decisione. Ma l'orientamento rimane quello di ritirare il ricorso".

Recupero del superbonus sempre sanzionato al 30%

Non viene irrogata la sanzione da dichiarazione infedele

/ **Alfio CISSELLO**

Le sanzioni susseguenti all'illegittima fruizione del **superbonus** del 110%, se analizzate nello specifico, sembrano avere una natura difficilmente inquadrabile dal punto di vista tecnico.

Qualsiasi profilo di illegittimità della detrazione ricade sul beneficiario della stessa, e ciò non solo quando egli ha deciso di fruire della detrazione secondo le modalità **"tradizionali"**, ma anche quando opta per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

Per effetto dell'[art. 121](#) comma 5 del DL 34/2020, "Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla **detrazione d'imposta**, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'[articolo 20](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'[articolo 13](#) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Dal punto di vista sanzionatorio, l'indebita fruizione della detrazione non può essere tecnicamente un **omesso versamento**, ma è trattato come tale, visto il chiaro richiamo all'art. 13 del DLgs. 471/997.

La sanzione sarà nella maggior parte dei casi pari al **30% dell'imposta non versata** a causa dell'indebita fruizione della detrazione, non potendo operare né la sanzione del 15% (cirscritta ai ritardi non superiori a 90 giorni), né l'ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (cirscritta ai ritardi non superiori a 14 giorni).

Ciò sembra derivare dal fatto che, nella prassi, qualsiasi violazione inerente a deduzioni dall'imponibile o a detrazioni di imposta è sanzionata nella misura del

30% ai sensi dell'[art. 13](#) comma 2 del DLgs. 471/97, essendo violazioni che emergono dal **controllo formale** della dichiarazione ([art. 36-ter](#) del DPR 600/73).

A ben vedere, nulla vieta che l'indebita detrazione configuri la più grave violazione da **dichiarazione infedele**, come ammette lo stesso [art. 1](#) del DLgs. 471/97. Bisogna nel contempo rammentare che, da sempre, i confini tra accertamento e controllo formale non sono mai stati delineati con precisione.

Il legislatore, nell'[art. 121](#) comma 4 del DL 34/2020, fa espresso riferimento all'[art. 43](#) del DPR 600/73, escludendo implicitamente che il recupero di tale detrazione possa avvenire mediante controllo formale (nel qual caso sarebbe stato necessario richiamare l'[art. 25](#) del DPR 602/73).

Non dovrebbe operare il controllo formale

Ove si trattasse di controllo formale, infatti, al contribuente verrebbe notificato, a cura dell'Agenzia delle Entrate, il consueto avviso bonario, con possibilità di definire le sanzioni ai 2/3.

Poi, se l'avviso **non viene archiviato** o non interviene la definizione, viene notificata la cartella di pagamento a opera dell'Agente della riscossione.

Siamo dunque in presenza di una **sostanziale attività di accertamento** a cui consegue non, come nelle fattispecie più comuni, la sanzione da infedele dichiarazione, ma quella da omesso versamento, sebbene, tecnicamente, un omesso versamento non sia ravvisabile.

La sanzione, essendo palesemente collegata al tributo, andrà irrogata unitamente all'accertamento e non in via separata.

Adempimento spontaneo per anomalie nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP

Le irregolarità relative alle dichiarazioni 2019 sono sanabili beneficiando del ravvedimento operoso

/ REDAZIONE

Con il provvedimento n. [324659](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di messa disposizione del contribuente delle informazioni relative alla mancata registrazione nel **Registro nazionale** degli [aiuti di Stato](#), per il superamento dell'importo complessivo concedibile, nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti "de minimis" (ai sensi del Regolamento Ue n. [1407/2013](#)), indicati nella sezione "aiuti di Stato" del quadro IS del modello IRAP 2019.

Tali comunicazioni sono finalizzate alla promozione dell'[adempimento spontaneo](#) ai sensi dell'[art. 1](#) commi 634 - 636 della L. 190/2014. Si ricorda che tale disposizione ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, strumentale all'assolvimento degli obblighi tributari e all'emersione spontanea delle basi imponibili (la c.d. "**compliance**").

L'Agenzia delle Entrate, in ragione di ciò, mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario "gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione", nonché relativi a deduzioni/detractions d'imposta.

Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa **non conosciuti**. Si tratta di comunicazioni che non inibiscono il [ravvedimento operoso](#), ma sono strumentali al medesimo.

Con riferimento alle anomalie in esame, la comunicazione è inviata al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo [PEC](#) non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'invio è effettuato per **posta ordinaria**.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito alla compliance".

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;

- data e protocollo telematico della **dichiarazione IRAP 2019**;

- aiuti di Stato de minimis relativi al periodo d'imposta 2018, indicati nella dichiarazione IRAP 2019, per cui non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro;

- dati relativi all'impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP;

- visura degli aiuti de minimis rilasciata dal Registro.

Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente:

- sia imputabile a errori di compilazione della sezione "aiuti di Stato" della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti;

- **non** sia **imputabile** a errori di compilazione della suddetta sezione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto *de minimis* il legittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In ordine alle violazioni in oggetto, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso (ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97).

Se il commercialista sbaglia risponde in automatico il contribuente

Il fatto che il professionista debba rilasciare la ricevuta della dichiarazione implica il dovere di controllo ad opera del contribuente

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [35811](#) depositata ieri, ha ribadito il principio secondo cui per le violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione risponde, tendenzialmente, il solo contribuente.

Il fatto che il contribuente abbia **conferito l'incarico** al professionista per la trasmissione della dichiarazione non lo esime da responsabilità.

Men che meno rileva, a questi fini, il **decreto di archiviazione** per prescrizione inerente al procedimento penale intentato contro il professionista.

Insomma, viene di nuovo affermato che il contribuente è tenuto ad un vero e proprio **dovere di vigilanza** sull'operato del professionista.

Per effetto dell'[art. 3](#) comma 6 del DPR 322/98, gli **intermediari abilitati**, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono rilasciare al contribuente:

- la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della **prova della presentazione** della dichiarazione.

Secondo i giudici, "tali disposizioni, dunque, incentivano l'obbligo di controllo e vigilanza che grava sul delegante, dandogli la possibilità di effettuare dei controlli mirati alla scadenza di ogni **adempimento demandato** al professionista: controlli che, nella specie, non risultano effettuati".

Ferma restando la necessità di contestualizzare la fattispecie, dalla norma richiamata non sembra emergere un siffatto principio.

La ricevuta della dichiarazione presentata va rilasciata nei trenta giorni successivi allo spirare del termine, quindi in un momento in cui la **violazione**, ormai, si è consumata.

Volendo estendere il discorso, il contribuente dovrebbe vigilare sull'operato del professionista in ordine ai modelli INTRASTAT e a tutti gli adempimenti previsti dalla legge tributaria. Adempimenti che addirittura il professionista diligente, tecnico del settore, fatica a seguire vista la continua produzione normativa.

Se è vero che il contribuente risponde **per colpa**, giungere ad asserire che deve vigilare sull'operato del professionista appare forse eccessivo.

Indennità per gli autonomi della pesca da richiedere entro il 31 dicembre

La domanda per il trattamento previsto dalla legge di bilancio 2020 potrà essere presentata solo in modalità telematica

/ Luca MAMONE

Con la circolare n. [173/2021](#), l'INPS ha fornito le istruzioni ai fini della fruizione del trattamento di sostegno al reddito riconosciuto dall'[art. 1](#) commi da 315 a 319 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ai lavoratori del settore della **pesca** in seguito a una sospensione o a una riduzione dell'attività lavorativa, ovvero a una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Va subito precisato che l'intervento di prassi in questione si rivolge esclusivamente ai soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, agli armatori e ai proprietari armatori – imbarcati sulla nave dai medesimi gestita – e ai pescatori **autonomi**.

Sono pertanto esclusi i lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della navigazione e i soci con rapporto di **lavoro subordinato** di cooperative della piccola pesca di cui alla L. [250/1958](#), per i quali l'INPS fornirà specifiche istruzioni con una successiva circolare.

Ciò premesso, si ricorda che per i predetti lavoratori autonomi della pesca, la norma in esame prevede che l'accesso al trattamento venga riconosciuto in presenza di una **riduzione** del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del primo semestre 2021 risulti almeno pari al **33%** rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Per la definizione del suddetto requisito, il reddito va individuato secondo il principio di **cassa** come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

A tal fine, il lavoratore deve **autocertificare** il possesso del citato requisito al momento della presentazione della domanda per l'accesso al trattamento.

Sempre per le predette categorie di lavoratori, il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di **90 giorni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, ed è riconosciuto nella misura di **40 euro** netti al giorno.

Va comunque evidenziato che l'indennità in questione è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo pari a 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. Esaurita tale dotazione finanziaria, l'Istituto previdenziale non prenderà più in considerazione ulteriori richieste di accesso al trattamento.

Inoltre, l'INPS ricorda che il trattamento di sostegno al reddito in questione non concorre alla formazione del **reddito** ai fini fiscali e, per il periodo di fruizione dello

stesso, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori potenziali destinatari del trattamento di sostegno al reddito in questione, per ricevere tale prestazione, dovranno presentare apposita **domanda** all'INPS entro il termine del 31 dicembre 2021 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'INPS.

Come ricordato nella circolare in commento, le **credenziali** di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di **Contact Center** integrato, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Un altro aspetto importante trattato dall'INPS nella circolare riguarda l'**incumulabilità** o meno dell'indennità in questione con altri trattamenti di carattere previdenziale e assistenziale.

In particolare, si ricorda che il trattamento di sostegno al reddito in esame è incompatibile con le **pensioni** dirette erogate sia dallo stesso INPS che dalle Casse previdenziali ex DLgs. [509/94](#), nonché con l'APE sociale.

Inoltre, la medesima norma ne prevede l'incompatibilità con riferimento ai diversi trattamenti di **integrazione salariale** ordinari e in deroga (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), compresa la CISOA, rientranti nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Viceversa, l'indennità per i pescatori risulta **cumulabile** con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. [222/84](#), ed è altresì compatibile e cumulabile con le indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola. Infine, si evidenzia come la compatibilità sussista anche con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo **gettone** di presenza. L'eventuale indennità di **funzione** e/o la presenza di altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentiranno l'accesso alle indennità in argomento.

Da iscrivere i valori attuali della perizia da trasformazione omogenea progressiva

A differenza del conferimento, non è possibile derogare al risultato della perizia di stima a "valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo"

/ Enrico ZANETTI

Nel caso di trasformazione omogenea progressiva, l'[art. 2500-ter](#) comma 2 c.c. stabilisce che "il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei **valori attuali** degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'[articolo 2343](#) ovvero dalla documentazione di cui all'[articolo 2343-ter](#) ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465".

In dottrina, il disposto dell'art. 2500-ter comma 2 c.c. ha suscitato un notevole dibattito circa l'esatto significato da attribuire alla locuzione "valori attuali", i conseguenti criteri di valutazione da utilizzare e anche la funzione della **stima** rispetto all'obbligatorietà o meno di assumerne in sede di bilancio di trasformazione le relative risultanze.

Per quanto concerne, in particolare, l'**obbligatorietà o meno** di assumere in sede di bilancio di trasformazione le risultanze della stessa, va innanzitutto osservato come:

- nel caso di conferimento, gli artt. 2343 e 2465 c.c. parlano di "descrizione dei beni e crediti conferiti" e "attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo";
- nel caso di **trasformazione progressiva**, l'[art. 2500-ter](#) c.c. parla di "capitale della società risultante dalla trasformazione" che va "determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo".

A differenza di quanto avviene nel caso del conferimento di beni in natura, dove la perizia di stima ha il compito non già di individuare necessariamente il valore di conferimento, bensì di attestare che il valore dei beni conferito è almeno pari a quello a essi attribuito dalle parti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, nel caso della trasformazione progressiva la perizia di stima ha direttamente il compito di individuare il **capitale della società** risultante dalla trasformazione. Questo, per lo meno, è ciò che sembra emergere sulla base del dato letterale dell'art. 2500-ter comma 2 c.c.

In altre parole, mentre nel caso del conferimento di beni in natura, le parti possono ben decidere di rimettersi al valore risultante della perizia di stima, ma possono anche non farlo e decidere autonomamente il valore di conferimento (il quale potrebbe essere individuato dalle parti a un valore inferiore a quello di mercato attribuibile al bene conferito, pari ad esempio al valore contabile risultante in capo all'impresa conferente), la-

sciando alla perizia il compito di attestare che esso non è superiore al valore effettivamente attribuibile ai beni conferiti, nel diverso caso della trasformazione sarebbe **impossibile derogare** al risultato della perizia di stima a "valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo", il quale necessariamente dovrebbe rappresentare "il capitale della società risultante dalla trasformazione".

Sul piano **contabile**, ciò implica che tutti i plusvalori e minusvalori che emergono con riferimento ai singoli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio della società di persone che si trasformano debbano essere recepiti e iscritti nella contabilità della società di capitali che risulta dalla trasformazione.

Sul piano **fiscale**, ciò implica, in capo alla società di capitali che risulta dalla trasformazione, l'inevitabile insorgenza di **disallineamenti** tra:

- i valori contabili dei singoli elementi dell'attivo e del passivo, che devono essere iscritti sulla base dei valori attuali di perizia anche quando questi ultimi divergono da quelli contabili risultanti in capo alla società di persone che si trasforma;
- e i rispettivi valori fiscali, che vengono invece assunti in perfetta continuità, stante la neutralità fiscale della trasformazione omogenea ex [art. 170](#) del TUIR.

L'iscrizione di plusvalori che emergono in sede di perizia implica in linea generale il disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni su cui vengono iscritti i "plusvalori da perizia", poiché detti plusvalori non sono riconosciuti sul piano fiscale.

Questo disallineamento implica il **differimento** della **fiscalità correlata** a detti plusvalori al momento in cui saranno effettivamente realizzati e, per i beni ammortizzabili, al momento in cui il maggior ammortamento operato risulterà indeducibile per irrilevanza fiscale del relativo costo.

Questa fiscalità differita deve essere considerata dall'**esperto** chiamato a redigere la **relazione di stima** ex art. 2500-ter c.c., perché "il capitale della società risultante dalla trasformazione" progressiva da società di persone a società di capitali deve essere certamente determinato tenendo conto del "valore attuale degli elementi dell'attivo e del passivo", ma questo comporta la necessità di tenere conto anche della passività per imposte differite che riduce in misura corrispondente l'accrescimento del patrimonio netto post trasformazione, rispetto al patrimonio netto ante trasformazione, determinato dall'emersione di plusvalori in sede di perizia.

Ribadita la giurisdizione fallimentare per il diniego erariale nella transazione fiscale

Le Sezioni Unite confermano il principio anche per il concordato preventivo

/ Antonio NICOTRA

Con l'ordinanza n. [35954](#), depositata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la giurisdizione **fallimentare** sulla mancata adesione erariale alle proposte di transazione fiscale, anche in senso alla procedura di concordato preventivo, ponendosi così nel solco del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

A tal proposito, si ricorda che, in tema di **transazione fiscale** ex [art. 182-ter](#) del RD 267/42 – per una fattispecie ante DL [125/2020](#) – le Sezioni Unite n. 8504/2021 hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare per le controversie relative al **manca-to assenso** dell'Erario a una proposta di trattamento dei crediti tributari inserita all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La prevalenza dell'interesse **concorsuale** su quello tributario – indipendentemente dalla natura delle obbligazioni – emerge sia considerando l'**obbligatorietà** di tali proposte in senso alle procedure in cui sono consentite, sia in ragione degli [artt. 180, 182-bis](#) e [182-ter](#) del RD 267/42, modificati dal DL [125/2020](#) (e dalla nuova disciplina di cui al DLgs. [14/2019](#), in vigore dal 16 maggio 2022).

L'assenza della natura **provvedimentale** del voto assunto dall'amministrazione, in particolare, fa convergere verso l'individuazione della giurisdizione del tribunale fallimentare, essendo in discussione la manifestazione di volontà di uno dei creditori sulla transazione, rispetto alla quale è funzionalmente competente a decidere tale organo giurisdizionale.

L'approdo delle Sezioni Unite non si fonda soltanto sulla modificata disciplina dell'omologa forzata in caso di mancata adesione del creditore fiscale (e previdenziale), c.d. "cram down" – introdotta dall'[art. 3](#) comma 1-*bis* del DL 125/2020 conv. L. [159/2020](#), a far data dal 4 dicembre 2020 (e che anticipa le previsioni di cui all'[art. 48](#) comma 5 del DLgs. 14/2019) –, ma più in generale sulla natura "**concorsuale**" del procedimento.

Ricondotta la transazione fiscale all'interno della disciplina **generale** delle procedure concorsuali (DLgs. [5/2006](#)), la L. [232/2016](#) ha accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell'obbligatorietà del subprocedimento di "**trattamento** dei crediti tributari" nell'ambito della "procedura madre" di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale "esclusività" deve darsi un significato di prevalenza della *ratio* concorsuale su quella fiscale, nel senso funzionale che tale "**incidente** tributario" è finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debito-

ria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure e di quelle più specifiche di cui all'[art. 182-ter](#) del RD 267/42.

La natura ancillare del procedimento di transazione fiscale rispetto a quello fallimentare ha, quindi, indirizzato le Sezioni Unite verso l'individuazione della giurisdizione **ordinaria** per le controversie concernenti il **diniego** dell'Erario. Ciò ha trovato successivo conforto con le modifiche introdotte dal DL 125/2020, rispetto alle quali emerge la prevalente finalità concorsuale dell'accordo transattivo e del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall'Ente impositore.

Tale orientamento **non** determina l'**applicazione retroattiva** della nuova disciplina, rappresentando, invece, un chiaro intento legislativo – già manifestato con il DPR [602/1973](#) – di concentrare innanzi al tribunale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano attorno alla procedura della transazione fiscale e del concordato, all'interno delle quali si collocano quelle relative alle manifestazioni di voto dei creditori.

Relativamente al DLgs. [14/2019](#), peraltro, la giurisprudenza ha confermato come la nuova disciplina possa comunque fornire un utile **criterio interpretativo** degli istituti della legge fallimentare (Cass. SS.UU. n. 12476/2020): esistendo, infatti, una continuità legislativa, essa rappresenta un elemento di valutazione ermeneutica della previgente, anche ai fini della questione di giurisdizione.

A margine del commento, infine, si segnala per completezza che la disciplina sul cram down, di cui agli [artt. 180](#) e [182-bis](#) commi 4 del RD 267/42 ex DL [125/2020](#), è stata oggetto di successiva modifica a opera dell'[art. 20](#) del DL 118/2021, in vigore dal 25 agosto 2021, conv. L. [147/2021](#), risolvendo alcuni **contrast**i interpretativi.

In particolare, per quanto attiene al concordato preventivo, è prevista l'omologazione forzata, al ricorrere dei presupposti di legge, "anche in mancanza di **adesione**" da parte dei creditori pubblici (in luogo della precedente, controversa formulazione "anche in mancanza di voto").

Per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, è stata introdotta al comma 4 dell'[art. 182-bis](#) del RD 267/42 la previsione secondo cui – sempre ai fini del cram down – l'eventuale adesione debba intervenire entro **90 giorni** dal deposito della proposta di soddisfacimento (*cf.* [l'art. 63](#) comma 2 del DLgs. 14/2019).

Visto di conformità per i bonus edilizi con verifiche distinte

L'ODCEC di Torino ha predisposto una prima versione delle check list

/ REDAZIONE

Il nuovo obbligo di rilascio del **visto di conformità** per tutte le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta indicate dal nuovo comma 1-ter dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, introdotto, a partire dal 12 novembre 2021 dal DL [157/2021](#) (c.d. decreto "Antifrode"), ha creato non poche difficoltà tra i professionisti che si stanno confrontando con questo nuovo adempimento per il quale fino a ieri, 22 novembre 2021, non c'erano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e che hanno dovuto bloccare le pratiche dei clienti.

Ai sensi del comma 11 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, il visto deve attestare la "conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei **presupposti** che danno diritto alla detrazione d'imposta" per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della norma. Conseguentemente, l'apposizione del visto di conformità prevede il controllo e la conservazione di una serie di documenti prodotti dal contribuente al fine di vagliare l'effettivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina senza che si debba verificare la veridicità dei dati che risultano dalla documentazione fornita.

Il gruppo di lavoro sulla Fiscalità Immobiliare dell'Ordine dei dottori commercialisti di Torino, ha predisposto una prima versione delle [check list](#) per il rilascio del visto di conformità per tutti i **bonus edilizi** con esclusione del "superbonus 110%" già oggetto di autorevoli approfondimenti.

I documenti, che sono stati aggiornati con le [FAQ](#)

dell'Agenzia delle Entrate di ieri, 22 novembre 2021, prevedono **distinte verifiche** per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis](#), comma 1, lettere a) e b) del TUIR, per l'acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'[art. 16-bis](#) comma 3 del TUIR, per la riqualificazione energetica di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus", per l'adozione di misure antisismiche e l'acquisto di case antisismiche di cui all'[art. 16](#), commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus" e "sismabonus acquisti"), per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1](#), commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti di cui all'[art. 16-bis](#), comma 1, lett. h) del TUIR ed infine per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[art. 16-ter](#) del DL 63/2013.

Taglio prettamente pratico

Completano il lavoro una serie di dichiarazioni che dovranno fornire i clienti ed una traccia per l'asseverazione della congruità delle spese.

Il lavoro ha un taglio prettamente **pratico** e, per renderlo maggiormente fruibile, alcune fattispecie particolari sono state omesse; inoltre i modelli sono in formato word modificabile per permettere a tutti gli utilizzatori di integrarli e personalizzarli in base alle specifiche esigenze.

Incentivo all'autoimprenditorialità fino a 780 euro

Spetta all'avvio di un'attività lavorativa autonoma al ricorrere di determinate condizioni

/ Elisa TOMBARI

Con la circolare n. [175](#) pubblicata ieri, l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni riguardanti la presentazione delle domande e i requisiti d'accesso al **beneficio addizionale** del reddito di cittadinanza (RdC) per l'autoimprenditorialità ex [art. 8](#), comma 4 del DL 4/2019, dopo che il DM [12 febbraio 2021](#) ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio. L'Istituto di previdenza aveva fornito le prime istruzioni operative con il messaggio n. [3212](#) (si veda "[Nuovo modello per richiedere l'incentivo all'autoimprenditorialità](#)" del 25 settembre 2021).

L'art. 8 citato, lo si ricorda, attribuisce un beneficio addizionale, pari a sei mensilità di reddito di cittadinanza, ai beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC; l'importo è da corrispondersi in un'unica soluzione, nei limiti di **780 euro mensili**, ed è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.

L'[art. 1](#), comma 1 del citato DM, dispone che la domanda di beneficio addizionale, da presentarsi previa compilazione del nuovo schema di modello telematico "RdC-Com Esteso", possa essere presentata dai soggetti che siano in possesso **congiuntamente** di determinati requisiti. In particolare, occorre che il richiedente risulti, al momento della presentazione della domanda, componente di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione.

In proposito, la circolare in commento precisa che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il RdC, ma anche i soggetti beneficiari di RdC ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso (c.d. "componente attratta"). Il secondo requisito necessario è l'aver avviato, entro i primi **12 mesi** di fruizione del RdC, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o l'aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Nel dettaglio, l'INPS ricorda come le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondano a quelle previste ai fini dell'anticipazione NASpI; sono pertanto ammesse al beneficio

in esame, ad esempio, l'attività professionale esercitata da **liberi professionisti**, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto "attività di lavoro autonomo", l'attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola, la costituzione di una società unipersonale, ecc. I lavoratori autonomi dovranno essere iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie.

Oltre ai requisiti sopra elencati, l'art. 1 richiede inoltre che i richiedenti il beneficio in esame:

- non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di **capitale sociale** di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

L'avvio dell'attività deve essere comunicata mediante il **modello "RdC-Com Esteso"**, entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività, mentre per le attività già avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del RdC sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello "Com Esteso", da presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione ([art. 2](#) del DM 12 febbraio 2021 e [art. 3](#), comma 9 del DL 4/2019).

Presentazione delle domande con salvaguardia

Quanto alla presentazione delle domande, da effettuarsi telematicamente tramite il sito istituzionale dell'Istituto o avvalendosi di Patronati o CAF, l'Istituto di previdenza prevede una salvaguardia specifica per le istanze relative al periodo transitorio compreso tra il 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021 (entrata in vigore del DM e operatività della procedura di presentazione delle domande).

L'erogazione avviene in un'unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda, e potrà essere revocato nei casi indicati dall'[art. 5](#) del DM 12 febbraio 2021.

Fondo perduto per canoni di ASD e SSD entro il 30 novembre

Per associazioni e società sportive dilettantistiche non titolari di locazioni o concessioni seconda sessione al via il 1° dicembre

/ Cecilia PASQUALE

Si è aperta ieri, 22 novembre 2021, e terminerà alle ore 16:00 di martedì **30 novembre 2021** la prima sessione per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo unico, istituito dall'[art. 3](#) del DL 137/2020, per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), conduttrici di contratti di locazione di immobile ad uso non abitativo o concessionarie di un impianto pubblico sportivo o di un'area demaniale.

A partire dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021 e fino alle ore 16:00 del **10 dicembre 2021** anche le ASD e le SSD non titolari di canoni di locazioni o concessioni potranno presentare un'istanza di accesso al contributo.

L'[art. 10](#) comma 6 del DL 73/2021 prevede che il Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dall'[art. 3](#) del DL 137/2020 e incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, sia destinato per tale importo all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **sospeso l'attività** sportiva.

I requisiti, le modalità di accesso al contributo e l'entità dello stesso sono illustrati dal decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del [15 novembre 2021](#), che mette a disposizione due misure:

- un contributo a fondo perduto, pari a un canone mensile di locazione, per le ASD e SSD **conduttrici** di contratti di locazione di immobile ad uso non abitativo o concessionarie di un impianto pubblico sportivo/area demaniale, da richiedere a partire dal 22 novembre 2021 fino alle 16:00 del 30 novembre 2021;
- un contributo a fondo perduto "forfetario", pari a 800 euro, a favore di ASD e SSD **non titolari** di canoni di locazione/concessione, la cui istanza potrà essere presentata in una seconda sessione, a partire dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021 e fino alle ore 16:00 del 10 dicembre 2021.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che intendono accedere alle misure devono:

- essere **iscritte** al Registro CONI/CIP (Comitato Italiano Paralimpico) alla data del 23 maggio 2021;
- essere **affiliate** a una federazione, disciplina o ente di promozione del CONI;
- essere in regola con le **autorizzazioni** amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune di riferimento;
- in via generale, non essere state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell'anno 2020.

Con riferimento a tale ultimo requisito, le FAQ, consultabili sul sito del Dipartimento per lo sport, precisano che le ASD/SSD che nel corso dell'anno 2020 sono state già ammesse al contributo a fondo perduto "forfetario" possono partecipare esclusivamente per la prima sessione del bando 2021 – quella per i canoni di locazione o concessori – qualora in possesso dei requisiti richiesti: in questo caso, l'importo dei contributi automatici erogati nel corso dell'anno 2021 verrà **decurtato** dal calcolo dell'importo spettante.

Gli enti che intendono presentare l'istanza per il primo contributo devono anche dichiarare di essere titolari di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo o di concessione onerosa di impianti pubblici sportivi o di aree demaniali registrati presso l'Agenzia delle Entrate, di svolgere all'interno dell'immobile una delle attività sportive riconosciute dal CONI/CIP, di utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio e, per i rapporti contrattuali in vigore prima del 1° gennaio 2020, di essere **in regola con il pagamento** del canone fino al 31 dicembre 2019.

Per le associazioni e società non titolari di locazioni o concessioni è richiesto, invece, un numero di **tesserati** pari ad almeno 20 alla data del 15 ottobre 2021 e almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP.

Istanze esclusivamente via web

Nell'ambito delle due sessioni indicate dal documento, il rappresentante legale dell'associazione o della società potrà presentare l'istanza esclusivamente attraverso la **piattaforma web** raggiungibile all'indirizzo www.sport.governo.it allegando, per il contributo "conduttori/concessionari", copia della "Interrogazione del contratto di locazione/concessione" da richiedere – anche in via telematica – presso l'Agenzia delle Entrate; per accedere alla seconda tranche del contributo è, invece, necessario allegare la dichiarazione rilasciata dall'organismo sportivo nazionale a cui la ASD/SSD è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021. In entrambi i casi occorre comunicare, per l'accredito del contributo, l'**IBAN** di un conto corrente intestato alla ASD/SSD e non ad altro soggetto (ad esempio, non sarà possibile ricevere il contributo su un conto intestato al Presidente della ASD/SSD).

Per il RUNTS, patrimonio minimo con attestazione notarile anche per APS e ODV

Per questi enti dovrebbe valere quanto previsto dal DLgs. 117/2017 per gli enti dotati di personalità giuridica con sistema concessorio

/ Luciano DE ANGELIS

Tutti gli enti che a oggi hanno acquisito la personalità giuridica con il sistema concessorio per poter accedere al Registro del Terzo settore (RUNTS) dovranno vedersi attestare da un notaio la sussistenza del **patrimonio minimo** previsto dall'[art. 22](#) comma 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del terzo settore, CTS).

L'art. 22, comma 4 del CTS richiede a tutti gli enti del Terzo settore, per il perseguimento della personalità giuridica, la disponibilità patrimoniale di una somma liquida e disponibile non inferiore a **15.000 euro** per le associazioni e a **30.000** per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata (redatta negli ultimi 120 giorni), allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale (o società di revisione) iscritto al relativo registro.

L'[art. 17](#) del DM 106/2020 (c.d. decreto RUNTS) richiede al **notaio**, chiamato a verbalizzare la decisione con cui un ente personificato con il sistema concessorio voglia assumere la qualifica di ETS, di accertare la sussistenza delle condizioni previste nel nuovo Codice in conformità all'art. 22 del CTS e all'[art. 16](#) dello stesso decreto. Detti articoli stabiliscono che il controllo del notaio comprende, tra l'altro, anche la sussistenza del patrimonio minimo di cui al comma 4 dello stesso art. 22.

In questi casi spetterà al notaio valutare se sussista o meno la necessità di una **perizia giurata** in merito alla consistenza del patrimonio, in quanto, anche in presenza di una disponibilità bancaria da parte dell'ente superiore ai limiti di cui al citato comma 4 dell'art. 22, risulterà sempre possibile che, nei fatti, l'indebitamento dell'ente eroda tale disponibilità e l'eventuale ulteriore consistenza dell'attivo.

In pratica, gli enti da tempo personificati sulla base delle procedure di cui al DPR [361/2000](#) con intervento regionale o prefettizio potrebbero trovarsi in una situazione non dissimile a quella degli enti di **nuova costituzione** il cui patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, che necessitano di perizia. Anzi, probabilmente la situazione patrimoniale degli enti **già operativi** risulta di più complessa valutazione in relazione alla storia pluriennale dell'ente, e quindi alla sua articolazione creditoria e debitoria, che non sussiste in quelli di nuova costituzione.

Va ricordato che gli uffici territoriali del RUNTS ai sensi dell'[art. 47](#) comma 2 del CTS sono tenuti a **verificare** la sussistenza di tutte le condizioni previste dal Codi-

ce per l'iscrizione dell'ente nella sezione richiesta e, ai sensi dell'[art. 54](#) comma 2, richiedere agli stessi le eventuali informazioni o documenti mancanti alla regolare iscrizione. Fra essi rientra sicuramente l'attestazione notarile del patrimonio degli enti personificati.

Evidenziata la necessità per gli enti dotati di personalità giuridica con sistema concessorio, che vogliano opzionalmente diventare enti del Terzo settore di transire per uno studio notarile, chiamato, fra l'altro, a valutarne il patrimonio (art. 17 del DM 106/2020), resta da comprendere cosa succederà per gli enti come le organizzazioni di volontariato (**ODV**) e le associazioni di promozione sociale (**APS**), che a partire da oggi, 23 novembre, tras migreranno nel RUNTS. A prima vista la tras migrazione automatica riguarderebbe indistintamente sia gli enti privi di personalità giuridica, sia quelli personificati, senza che per questi sia previsto alcun controllo della loro consistenza patrimoniale.

Una tale modalità di accesso risulterebbe però assolutamente **discriminante** fra enti personificati ad accesso volontario e quelli, ODV e APS appunto, ad accesso automatico nel RUNTS. Il che fa ritenere che anche questi ultimi, *motu proprio* o su espresso invito del RUNTS, chiamato alle valutazioni di cui all'[art. 47](#) del CTS, dovranno transitare presso uno studio notarile per le verifiche di cui al citato art. 17 e l'attestazione del patrimonio minimo, attestazione che, nei casi più complessi, potrebbe necessitare di una relazione di stima da parte del revisore.

Interessati anche gli enti personificati iscritti all'Anagrafe Onlus

Da tali controlli non saranno esclusi neppure gli enti personificati iscritti all'**Anagrafe Onlus**, che transiteranno nel RUNTS, attraverso le modalità "semiautomatiche" di cui all'[art. 34](#) del DM 106/2020. Anche in questi casi, infatti, al notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo è richiesto di verificare le condizioni di cui all'art. 22 del CTS e 16 del decreto RUNTS fra le quali, evidentemente, è ricompresa l'attestazione del patrimonio minimo.

Per approfondimenti sul tema di rimanda a "Inizio di operatività del RUNTS e relativi effetti" in "Terzo settore, non profit e cooperative" n. 4/2021, in corso di pubblicazione.

Per la ripetizione degli indebiti l'INPS si allinea all'Agenzia delle Entrate

L'Istituto previdenziale illustra la nuova disciplina introdotta dal DL Rilancio in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite

/ REDAZIONE

Con la circolare n. [174](#), pubblicata ieri, l'INPS ha illustrato la disciplina introdotta dall'[art. 150](#) del DL 34/2020 (decreto "Rilancio") e riferita alla restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-*bis* inserito nell'[art. 10](#) del TUIR, avviene al **netto** delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito.

Tale disposizione, inoltre, ha stabilito che ai sostituti d'imposta spetta un credito d'imposta pari al **30%** delle somme nette ricevute.

Riferendosi in particolare alla ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e assistenziali assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, l'INPS osserva come la norma non definisca le modalità di determinazione dell'**importo netto** oggetto di restituzione.

Pertanto, l'Istituto ritiene opportuno applicare il **criterio** proposto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. [8/2021](#), in base al quale "il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito".

Per quanto concerne, invece, il credito d'imposta pari al 30% delle somme nette ricevute, l'INPS ritiene che

l'**accertamento** amministrativo dell'indebito sia il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall'altro, del diritto al credito di imposta verso l'Erario, a prescindere dall'effettiva restituzione delle somme da parte del debitore, che può anche non avvenire.

L'Istituto ritiene, infatti, che quest'ultima circostanza non debba **pregiudicare** il recupero delle somme indebitamente versate all'Erario.

L'INPS, quindi, si avvarrà del credito di imposta in esito all'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro **effettiva** restituzione.

Infine, per quanto riguarda la **definizione** dei rapporti in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL "Rilancio", l'INPS indica una specifica elencazione di rapporti definiti a tale data, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina.

Si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo, oppure sia in corso un piano di recupero **rateizzato**, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione.

Entro il 2023 previsto l'utilizzo dello Sportello unico digitale

L'INPS, con il messaggio n. [4080](#), pubblicato ieri, 22 novembre 2021, ha comunicato la partecipazione dell'Istituto al progetto comunitario denominato "Single Digital Gateway" avviato con il Regolamento [1724/2018/Ue](#), il quale prevede l'utilizzo da parte degli utenti, entro il 2023, del c.d. **Sportello unico digitale** (SDG), quindi di un unico punto di accesso, collocato nel portale "La tua Europa" (Your Europe) dell'Ue, per accedere a una serie di servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni europee.

Viene evidenziato l'impegno da parte dell'INPS a individuare le applicazioni la cui disponibilità sul predetto portale è **prioritaria**, oltre che l'avvio della riprogettazione delle proprie ap-

plicazioni al fine di rendere le stesse compatibili con i principi ispiratori dello SDG e della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). È possibile consultare la **documentazione informativa** predisposta dall'INPS, sia in italiano sia in inglese, alla sezione "Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione Europea" accessibile dal menu interno della sezione "INPS Comunica".

Tra le **pagine pubblicate** sul sito dell'Istituto in tale sezione rientrano le informazioni di tipo generale su prestazioni erogate ai cittadini, le prestazioni pensionistiche e le prestazioni per la disoccupazione (per l'elenco completo si rinvia al messaggio in commento).

Contratti a termine in agricoltura senza sospensione di NASpI e DIS-COLL fino a fine anno

I percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono continuare a stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, **contratti a termine** non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

Lo ha reso noto ieri l'INPS con il messaggio n. [4079](#), facendo seguito alle novità apportate dall'[art. 68](#) comma 15-*septies* del DL 73/2021 (DL Sostegni-*bis*) all'[art. 94](#) del DL 34/2020. Quest'ultima disposizione prevedeva misure legate alla **promozione** del lavoro in agricoltura nel periodo di emergenza sanitaria e, in particolare, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del reddito di cittadi-

nanza di stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, con datori di lavoro agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti. Ciò era previsto nel limite di 2.000 euro per il solo 2020.

Per effetto della modifica apportata dal DL Sostegni-*bis* tale misura è prorogata fino al **31 dicembre 2021**, ovvero fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica ove quest'ultimo fosse successivo al 31 dicembre 2021.

L'Istituto previdenziale, con il messaggio in commento, ribadisce anche che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le **giornate di effettivo lavoro** e non la durata in sé del contratto di lavoro. Di conseguenza, l'interessato sarà tenuto a comunicare all'INPS (con il modello "NASpI-Com") le giornate in cui, nell'ambito del contratto di lavoro, presta l'attività lavorativa.